

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CEE) n. 3610/89 della Commissione, del 1° dicembre 1989, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 1
- Regolamento (CEE) n. 3611/89 della Commissione, del 1° dicembre 1989, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 3
- Regolamento (CEE) n. 3612/89 della Commissione, del 29 novembre 1989, relativo alla fornitura di varie partite di buttermilk a titolo di aiuto alimentare 5
- Regolamento (CEE) n. 3613/89 della Commissione, del 1° dicembre 1989, relativo alla fornitura di latte intero in polvere a titolo di aiuto alimentare 11
- ★ Regolamento (CEE) n. 3614/89 della Commissione, del 1° dicembre 1989, relativo alla sospensione della pesca dell'aringa da parte delle navi battenti bandiera dell'Irlanda 14
- ★ Regolamento (CEE) n. 3615/89 della Commissione, del 1° dicembre 1989, che modifica il regolamento (CEE) n. 3782/88 che autorizza la Germania e la Francia a non applicare in alcune zone le misure di cui al regolamento (CEE) n. 1442/88, relativo alla concessione, per le campagne viticole 1989/1990 — 1995/1996, di premi di abbandono definitivo di superfici viticole 15
- ★ Regolamento (CEE) n. 3616/89 della Commissione, del 1° dicembre 1989, che modifica il regolamento (CEE) n. 1328/89 che autorizza l'Italia a non applicare in alcune zone le misure di cui al regolamento (CEE) n. 1442/88, relativo alla concessione, per le campagne viticole 1989/1990-1995/1996, di premi di abbandono definitivo di superfici viticole 16
- ★ Regolamento (CEE) n. 3617/89 della Commissione, del 1° dicembre 1989, relativo ai quantitativi dei prodotti del settore delle carni ovine e caprine che possono essere importati dalla Romania nel 1989 17
- ★ Regolamento (CEE) n. 3618/89 della Commissione, del 1° dicembre 1989, relativo all'applicazione del regime di limitazione della garanzia nel settore delle carni ovine e caprine per la campagna 1990 18

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

* Regolamento (CEE) n. 3619/89 della Commissione, del 1° dicembre 1989, relativo ai quantitativi dei prodotti del settore delle carni ovine e caprine che possono essere importati dalla Polonia nel 1989	20
* Regolamento (CEE) n. 3620/89 della Commissione, del 1° dicembre 1989, recante misure transitorie che autorizzano a non prelevare un importo pari al premio variabile alla macellazione per i prodotti del settore delle carni ovine e caprine esportati fuori dalla Comunità	21
* Regolamento (CEE) n. 3621/89 della Commissione, del 1° dicembre 1989, relativo al ritiro di taluni prodotti lattiero-caseari dall'elenco dei prodotti soggetti al meccanismo complementare applicabile agli scambi	22
Regolamento (CEE) n. 3622/89 della Commissione, del 1° dicembre 1989, che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune all'importazione di rose a fiore piccolo originarie di Israele	24
Regolamento (CEE) n. 3623/89 della Commissione, del 1° dicembre 1989, che modifica determinati prelievi all'importazione di bovini vivi e di carni bovine diverse dalle carni congelate	26
* Regolamento (CEE) n. 3624/89 della Commissione, del 1° dicembre 1989, che modifica il regolamento (CEE) n. 3105/87 per quanto riguarda la ricevibilità delle domande e la durata di validità dei titoli rilasciati nell'ambito del regime particolare d'importazione di granturco e di sorgo in Spagna	28
Regolamento (CEE) n. 3625/89 della Commissione, del 1° dicembre 1989, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	29
Regolamento (CEE) n. 3626/89 della Commissione, del 1° dicembre 1989, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala	31

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

89/608/CEE :

- * Direttiva del Consiglio, del 21 novembre 1989, relativa alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle legislazioni veterinaria e zootecnica

34

89/609/CEE :

- * Decisione del Consiglio, del 27 novembre 1989, che modifica la decisione 87/279/CEE relativa alla partecipazione finanziaria della Comunità per quanto riguarda i mezzi di sorveglianza e di controllo delle attività di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Portogallo ...

38

Commissione

89/610/CEE :

- * Decisione della Commissione, del 14 novembre 1989, che stabilisce i metodi di riferimento e l'elenco dei laboratori nazionali di riferimento per la ricerca dei residui

39

Rettifiche

- * Rettifica del regolamento (CEE) n. 3107/89 della Commissione, del 16 ottobre 1989, recante modifica della versione spagnola del regolamento (CEE) n. 548/86 che stabilisce le modalità di applicazione degli importi compensativi adesione (GU n. L 298 del 17. 10. 1989)

51

Rettifica del regolamento (CEE) n. 3509/89 della Commissione, del 23 novembre 1989, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi (GU n. L 342 del 24.11.1989)

51

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3610/89 DELLA COMMISSIONE

del 1° dicembre 1989

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2860/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1915/89 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un

tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 30 novembre 1989;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1915/89 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 dicembre 1989.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 274 del 23. 9. 1989, pag. 41.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 187 dell'1. 7. 1989, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° dicembre 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 1° dicembre 1989, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi	
	Portogallo	Paesi terzi
0709 90 60	27,61	124,29 ⁽³⁾
0712 90 19	27,61	124,29 ⁽³⁾
1001 10 10	32,83	169,97 ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾
1001 10 90	32,83	169,97 ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾
1001 90 91	27,99	121,88
1001 90 99	27,99	121,88
1002 00 00	54,03	119,37 ⁽⁶⁾
1003 00 10	45,03	112,73
1003 00 90	45,03	112,73
1004 00 10	36,43	115,39
1004 00 90	36,43	115,39
1005 10 90	27,61	124,29 ⁽³⁾ ⁽⁵⁾
1005 90 00	27,61	124,29 ⁽³⁾ ⁽⁵⁾
1007 00 90	45,03	131,06 ⁽⁴⁾
1008 10 00	45,03	9,91
1008 20 00	45,03	67,84 ⁽⁴⁾
1008 30 00	45,03	0,00 ⁽⁷⁾
1008 90 10	⁽⁷⁾	⁽⁷⁾
1008 90 90	45,03	0,00
1101 00 00	52,92	183,53
1102 10 00	89,37	180,85
1103 11 10	65,47	277,06
1103 11 90	56,37	197,43

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22).

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3611/89 DELLA COMMISSIONE**del 1° dicembre 1989****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2860/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1916/89 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 30 novembre 1989;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.
2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 dicembre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° dicembre 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 274 del 23. 9. 1989, pag. 41.
⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.
⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.
⁽⁵⁾ GU n. L 187 dell'1. 7. 1989, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 1° dicembre 1989, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

Codice NC	(ECU/t)			
	Corrente 12	1° term. 1	2° term. 2	3° term. 3
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 10	0	0	0	0
1001 10 90	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	3,85	3,85	3,85
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0

B. Malto

Codice NC	(ECU/t)				
	Corrente 12	1° term. 1	2° term. 2	3° term. 3	4° term. 4
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 3612/89 DELLA COMMISSIONE**del 29 novembre 1989****relativo alla fornitura di varie partite di butteroil a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1750/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare ⁽³⁾, stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato a una serie di paesi ed organismi beneficiari 350 t di butteroil;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabi-

lisce le modalità generali per la mobilitazione, nella Comunità, di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario ⁽⁴⁾; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario si procede alla mobilitazione nella Comunità di prodotti lattiero-caseari, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato I, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate negli allegati. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 172 del 20. 6. 1989, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

ALLEGATO I

PARTITE A

1. Azioni n. : da 702/89 a 709/89 e da 754/89 a 758/89 (1) — Decisione della Commissione del 3. 3. 1989.
2. Programma : 1988.
3. Beneficiario : Euonaid PO Box 77 — NL-2340 AB Oegstgeest.
4. Rappresentante del beneficiario (2) : vedi GU n. C 103 del 16. 4. 1987.
5. Luogo o paese di destinazione : vedi allegato III.
6. Prodotto da mobilitare : butteroil.
7. Caratteristiche e qualità della merce (3) (4) (5) : da produrre con burro d'intervento (vedi GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 7, I.3.1 e I.3.2).
8. Quantitativo globale : 350 t.
9. Numero di lotti : 1.
10. Condizionamento e marcatura (6) (7) : 20 kg e GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 7 e 8, I.3.3. e I.3.4.
Iscrizioni supplementari sull'imballaggio :
vedi allegato III e GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 8, I.3.4.
11. Modo di mobilitazione del prodotto : acquisto del burro presso il :
Voedselvoorziening sin- en verkoopbureau (VIB)
Burg Kessenplein 3 — NL-6431 KM Hoensbroek
Postbus 960, NL-6430 AZ Hoensbroek
(tel. 045 23 83 83 ; telex 56396+ ; telefax 045 22 27 35)
Gli indirizzi dei luoghi di ammasso sono menzionati nell'allegato II.
Prezzo di vendita determinato conformemente all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2315/76 della Commissione (GU n. L 261 del 25. 9. 1976, pag. 12).
12. Stadio di fornitura : reso porto d'imbarco.
13. Porto d'imbarco : —
14. Porto di sbarco indicato dal beneficiario : —
15. Porto di sbarco : —
16. Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco : —
17. Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco : dal 10 al 18. 1. 1990.
18. Data limite per la fornitura : —
19. Procedura per determinare le spese di fornitura : gara.
20. In caso di gara, scadenza per la presentazione delle offerte (8) : 18. 12. 1989, ore 12.
21. In caso di seconda gara :
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte : 8. 1. 1990, ore 12 ;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco : dall'1 al 10. 2. 1990 ;
 - c) data limite per la fornitura : —
22. Importo della garanzia di gara : 20 ECU/t.
23. Importo della garanzia di fornitura : 10 % dell'importo dell'offerta espresso in ecu.
24. Indirizzo a cui inviare le offerte :
Bureau de l'aide alimentaire
À l'attention de Monsieur N. Arend
Bâtiment Loi 120, bureau 7/58
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
(Telex AGREC 22037 B-025 670 B).
25. Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (9) : restituzione applicabile il 17. 11. 1989, fissata dal regolamento (CEE) n. 3449/89 della Commissione (GU n. L 333 del 17. 11. 1989, pag. 8).

Note

- (¹) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.
- (²) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario che ne faccia richiesta un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che per il prodotto da consegnare le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare, nello Stato membro in questione non sono superate.
- (³) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare : vedi elenco pubblicato nella GU n. C 227 del 7. 9. 1985, pag. 4.
- (⁴) Per non sovraccaricare il servizio telex, si invitano i concorrenti a presentare, entro la data e l'ora stabilita al punto 20 dei presenti allegati, la prova della costituzione della cauzione di gara di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87, preferibilmente :
— per fattorino all'ufficio di cui al punto 24 dei presenti allegati
— oppure per telefax ad uno dei seguenti numeri di Bruxelles :
— 235 01 32,
— 236 10 97,
— 235 01 30,
— 236 20 05.
- (⁵) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 56), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2226/89 (GU n. L 214 del 25. 7. 1989, pag. 10) si applica alle restituzioni all'esportazione ed eventualmente agli importi compensativi monetari e adesione, al tasso rappresentativo e al coefficiente monetario. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 25 del presente allegato.
- (⁶) L'aggiudicatario trasmette ai rappresentanti dei beneficiari, al momento della consegna, un certificato santuario per ogni numero di azione/numero di spedizione.
- (⁷) L'aggiudicatario trasmette ai rappresentanti dei beneficiari, al momento della consegna, un certificato d'origine per ogni numero di azione/numero di spedizione.
- (⁸) Il fornitore deve inviare un duplicato dell'originale della fattura a :
MM. De Keyzer & Schütz BV
Postbus 1438
Blaak 16
NL-3000 : BK Rotterdam
- L'aggiudicatario deve fornire all'agente addetto al ricevimento della merce chiusura completo d'imballaggio di ciascuno dei contenitori, specificando il numero di cartoni relativo a ciascun numero, come indicato nel bando di gara.
- L'aggiudicatario deve sigillare ogni contenitore con un dispositivo di chiusura numerato, il cui numero dev'essere comunicato allo speditore del beneficiario.
- (⁹) Da spedire in container di 20 piedi, regime FCL/LCL. Il fornitore è responsabile dei costi inerenti alla messa a disposizione dei container, stadi stock del terminal al porto d'imbarco. Tutte le altre successive spese di carico, comprese quelle di rimozione dei container dal terminal, sono a carico del beneficiario. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2200/87.

*ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II —
BIJLAGE II — ANEXO II*

Número de la partida Partiets nummer Nummer der Partie Αριθμός παρτίδων Number of lot Numéro du lot Numero della partita Nummer van de partij Número do lote	Cantidad Mængde Menge Τόνοι Quantity Quantité Quantità Hoeveelheid Quantidade	Nombre y dirección del almacenista Lagerindehaverens navn og adresse Name und Adresse des Lagerhalters Όνομα και διεύθυνση εναποθηκευτού Address of store Nom et adresse du stockeur Nome e indirizzo del detentore Naam en adres van de depothouder Nome e endereço do armazenista
A	427 000 kg	200 000 kg : Vriesoord BV Larenweg 102 5234 KC 's-Hertogenbosch 227 000 kg : Daalimpex BV Veilingweg 9 1747 HG Tuitjenhorn

ANEXO III — BILAG III — ANHANG III — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ — ANNEX III — ANNEXE III — ALLEGATO III —
BIJLAGE III — ANEXO III

Designación del lote Parti Bezeichnung der Partie Χαρακτηρισμός της παρτίδας Lot Désignation du lot Designazione della partita Aanduiding van de partij Designação do lote	Cantidad total del lote (en toneladas) Totalmængde (tons) Gesamtmenge der Partie (in Tonnen) Συνολική ποσότητα της παρτίδας (σε τόνους) Total quantity (in tonnes) Quantité totale du lot (en tonnes) Quantità totale della partita (in tonnellate) Totale hoeveelheid van de partij (in ton) Quantidade total (em toneladas)	Cantidades parciales (en toneladas) Delmængde (tons) Teilmengen (in Tonnen) Μερικές ποσότητες (σε τόνους) Partial quantities (in tonnes) Quantités partielles (en tonnes) Quantitativi parziali (in tonnellate) Deelhoeveelheden (in ton) Quantidades parciais (em toneladas)	Beneficiario Modtager Empfänger Δικαιούχος Beneficiary Bénéficiaire Beneficiario Begunstigde Beneficiário	País destinatario Modtagerland Bestimmungsland Χώρα προορισμού Recipient country Pays destinataire Paese destinatario Bestemmingsland País destinatário	Inscripción en el embalaje Emballagens påtegning Aufschrift auf der Verpackung Ένδειξη επί της συσκευασίας Markings on the packaging Inscription sur l'emballage Iscrizione sull'imballaggio Aanduiding op de verpakking Inscrição na embalagem
A	350	15	Caritas B	Haïti	Action n° 702/89 / <i>Butteroil</i> / 90282 / Port-au-Prince / Don de la Communauté économique européenne / Pour distribution gratuite
		20	Protos	Haïti	Action n° 703/89 / <i>Butteroil</i> / 91504 / Port-au-Prince / Don de la Communauté économique européenne / Pour distribution gratuite
		15	Cinterad	Burkina Faso	Action n° 704/89 / <i>Butteroil</i> / 93415 / Ouagadougou via Lomé / Don de la Communauté économique européenne / Pour distribution gratuite
		75	Caritas I	Sénégal	Action n° 705/89 / <i>Butteroil</i> / 90656 / Dakar / Don de la Communauté économique européenne / Pour distribution gratuite
		15	AATM	Sénégal	Action n° 706/89 / <i>Butteroil</i> / 91751 / Saint-Louis via Dakar / Don de la Communauté économique européenne / Pour distribution gratuite
		15	AATM	République Centrafricaine	Action n° 707/89 / <i>Butteroil</i> / 91754 / Bangui via Douala / Don de la Communauté économique européenne / Pour distribution gratuite
		15	AATM	Madagascar	Action n° 708/89 / <i>Butteroil</i> / 91752 / Toamasina / Don de la Communauté économique européenne / Pour distribution gratuite
		15	OPEM (AFSE)	Moçambique	Ação n° 709/89 / <i>Butteroil</i> / 94215 / Matola via Maputo / Donativo da Comunidade Económica Europeia / Destinado a distribuição
		15	Caritas N°	Lebanon	Action No 754/89 / <i>Butteroil</i> / 90318B / Saida / Gift of the European Economic Community / For free distribution

Designación del lote	Cantidad total del lote (en toneladas)	Cantidades parciales (en toneladas)	Beneficiario	País destinatario	Inscripción en el embalaje
Parti	Totalmængde (tons)	Delmængde (tons)	Modtager	Modtagerland	Emballagens påtegning
Bezeichnung der Partie	Gesamtmenge der Partie (in Tonnen)	Teilmengen (in Tonnen)	Empfänger	Bestimmungsland	Aufschrift auf der Verpackung
Χαρακτηρισμός της παρτίδας	Συνολική ποσότητα της παρτίδας (σε τόνους)	Μερικές ποσότητες (σε τόνους)	Δικαιούχος	Χώρα προορισμού	Ένδειξη επί της συσκευασίας
Lot	Total quantity (in tonnes)	Partial quantities (in tonnes)	Beneficiary	Recipient country	Markings on the packaging
Désignation du lot	Quantité totale du lot (en tonnes)	Quantités partielles (en tonnes)	Bénéficiaire	Pays destinataire	Inscription sur l'emballage
Designazione della partita	Quantità totale della partita (in tonnellate)	Quantitativi parziali (in tonnellate)	Beneficiario	Paese destinatario	Iscrizione sull'imballaggio
Aanduiding van de partij	Totale hoeveelheid van de partij (in ton)	Deelhoeveelheden (in ton)	Begunstigde	Bestemmingsland	Aanduiding op de verpakking
Designação do lote	Quantidade total (em toneladas)	Quantidades parciais (em toneladas)	Beneficiário	País destinatário	Inscrição na embalagem
		15	Caritas N	Lebanon	Action No 755/89 / Butteroil / 90321B / Jounieh / Gift of the European Economic Community / For free distribution
		60	Caritas G	Lebanon	Action No 756/89 / Butteroil / 90436B / Jounieh / Gift of the European Economic Community / For free distribution
		60	SPF	Lebanon	Action No 757/89 / Butteroil / 93301B / Saida / Gift of the European Economic Community / For free distribution
		15	Caritas G	Chile	Acción n° 758/89 / Butteroil / 90427 / Anto Fagasta / Donación de la Comunidad Económica Europea / Destinado a la distribución gratuita

REGOLAMENTO (CEE) N. 3613/89 DELLA COMMISSIONE**del 1° dicembre 1989****relativo alla fornitura di latte intero in polvere a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1750/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare ⁽³⁾, stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato alla Repubblica tunisina 3 000 t di latte intero in polvere;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n.

2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione nella Comunità di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario ⁽⁴⁾; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario si procede alla mobilitazione nella Comunità di prodotti lattiero-caseari, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati in allegato, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate nell'allegato. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° dicembre 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 172 del 21. 6. 1989, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

ALLEGATO

PARTITE A, B, C

1. **Azioni n.:** 609/89, 610/89 e 611/89 — Decisione della Commissione del 20. 7. 1989.
2. **Programma:** 1989.
3. **Beneficiario:** Repubblica tunisina.
4. **Rappresentante del beneficiario** (?): STIL, 25, rue Belhassen Ben, Chaabane, 1005 El Omrane, Tunis.
Tel. (216-1) 26 01 17; telex 15322; telefax (216-1) 26 18 82.
5. **Luogo o paese di destinazione:** Tunisia.
6. **Prodotto da mobilitare:** latte intero in polvere.
7. **Caratteristiche e qualità della merce** (?) (?): —
8. **Quantitativo globale:** 3 000 t.
9. **Numero dei lotti:** 3 (partita A: 1 000 t; partita B: 1 000 t; partita C: 1 000 t).
10. **Condizionamento e marcatura:** 25 kg; vedi GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 4 e 5, I.1.B.4 e I.1.B.4.3.
Iscrizioni supplementari sull'imballaggio:
• ACTION N° 609/89, 610/89 et 611/89 / LAIT ENTIER EN POUDRE / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE À LA RÉPUBLIQUE TUNISIENNE.
e GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 6, I.1.B.5.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità.
La fabbricazione del latte intero in polvere deve aver luogo dopo l'aggiudicazione della fornitura.
12. **Stadio di fornitura:** reso porto d'imbarco.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco:** dall'1 al 15. 2. 1990.
18. **Data limite per la fornitura:** —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **In caso di gara, scadenza per la presentazione delle offerte** (?): 18. 12. 1989, ore 12.
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 8. 1. 1990, ore 12;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 15 al 28. 2. 1990;
 - c) data limite per la fornitura: —
22. **Importo della garanzia di gara:** 20 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta espresso in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte:**
Bureau de l'aide alimentaire
À l'attention de Monsieur N. Arend
Bâtiment Loi 120, bureau 7/58
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
Telex AGREC 22037 B o 25670 B
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario** (?): restituzione applicabile il 13. 10. 1989, fissata dal regolamento (CEE) n. 3080/89 della Commissione (GU n. L 294 del 13. 10. 1989, pag. 22).

Note

- (¹) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.
- (²) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario che ne faccia richiesta un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che per il prodotto da consegnare le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare, nello Stato membro in questione non sono superate.
- (³) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare: M. Klaus von Helldorf, 21, avenue Jugurtha, Tunis.
- (⁴) Per non sovraccaricare il servizio telex, si invitano i concorrenti a presentare, entro la data e l'ora stabilita al punto 20 del presente allegato, la prova della costituzione della cauzione di gara di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87, preferibilmente:
- per fattorino all'ufficio di cui al punto 24 del presente allegato,
 - oppure per telefax ad uno dei seguenti numeri di Bruxelles:
235 01 32,
236 10 97,
235 01 30,
236 20 05.
- (⁵) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 (GU n. L 210 dell' 1. 8. 1987, pag. 56), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2226/89 (GU n. L 214 del 24. 7. 1989, pag. 10), si applica alle restituzioni all'esportazione ed eventualmente agli importi compensativi monetari e adesione, al tasso rappresentativo e al coefficiente monetario. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 25 del presente allegato.
- (⁶) Il latte intero in polvere al 26 % minimo di materie grasse deve essere fabbricato con il metodo spray e al massimo un mese prima della data d'imbarco. Esso deve essere di qualità extra grade e rispondere alle seguenti caratteristiche:
- | | |
|--|---|
| a) tenore di materie grasse: | minimo 26,0 %, |
| b) tenore di acqua: | massimo 2,5 %, |
| c) acidità titolabile (calcolata sulla materia secca non grassa) ADMI: | |
| — in ml di soluzione di idrossido di sodio normaldecimo: | massimo 3,0, |
| — in acido lattico: | massimo 0,15 %, |
| d) tenore di lattati (calcolato sulla materia secca non grassa): | massimo 150 mg/100 g, |
| e) additivi: | nessuno, |
| f) prova di fosfatasi: | negativa, cioè pari o inferiore a 4 µg di fenolo per g di latte ricostituito, |
| g) indice di solubilità: | massimo 0,5 ml, |
| h) indice delle particelle bruciate: | massimo 15,0 mg, ossia minimo disco B, |
| i) tenore di microrganismi: | massimo 50 000 per g, |
| k) ricerca di coliformi: | negativa in 0,1 g, |
| l) ricerca di latticello: | negativa, |
| m) ricerca di siero di latte: | negativa, |
| n) gusto e odore: | netti, |
| o) aspetto: | colore bianco o leggermente paglierino, assenza di impurità e di particelle colorate. |

REGOLAMENTO (CEE) N. 3614/89 DELLA COMMISSIONE**del 1° dicembre 1989****relativo alla sospensione della pesca dell'aringa da parte delle navi battenti bandiera dell'Irlanda**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3483/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 4194/88 del Consiglio, del 21 dicembre 1988, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture permesse per il 1989 e alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture permesse ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2278/89 ⁽⁴⁾, prevede dei contingenti di aringhe per il 1989;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro hanno esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di aringhe nelle acque della divi-

sione CIEM VII a da parte di navi battenti bandiera dell'Irlanda o registrate in Irlanda hanno esaurito il contingente assegnato per il 1989,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di aringhe nelle acque della divisione CIEM VII eseguite da parte di navi battenti bandiera dell'Irlanda o registrate nell'Irlanda hanno esaurito il contingente assegnato all'Irlanda per il 1989.

La pesca dell'aringa nelle acque della divisione CIEM VII a eseguita da parte di navi battenti bandiera dell'Irlanda o registrate nell'Irlanda è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° dicembre 1989.

Per la Commissione

Manuel MARÍN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 369 del 31. 12. 1988, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU n. L 218 del 28. 7. 1989, pag. 5.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3615/89 DELLA COMMISSIONE**del 1° dicembre 1989**

che modifica il regolamento (CEE) n. 3782/88 che autorizza la Germania e la Francia a non applicare in alcune zone le misure di cui al regolamento (CEE) n. 1442/88, relativo alla concessione, per le campagne viticole 1989/1990 — 1995/1996, di premi di abbandono definitivo di superfici viticole

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1442/88 del Consiglio, del 24 maggio 1988, relativo alla concessione, per le campagne viticole 1988/1989 — 1995/1996, di premi di abbandono definitivo di superfici viticole ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando che la Francia ha presentato, anteriormente al 1° ottobre 1989, conformemente all'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 2729/88 della Commissione, del 31 agosto 1988, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1442/88 ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 678/89 ⁽³⁾, una modifica della domanda di esclusione di alcune zone dal campo di applicazione delle misure di cui al regolamento (CEE) n. 1442/88 a decorrere dalla campagna viticola 1990/1991; che questa modifica rientra nelle categorie giustificate nella precedente richiesta che aveva dato origine al regolamento (CEE) n. 3782/88 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1326/89 ⁽⁵⁾, che autorizza la Germania e la Francia a non applicare in alcune zone le misure di cui al regolamento (CEE) n. 1442/88; che il

potenziale viticolo corretto di tutte queste zone è inferiore al 10 % del potenziale viticolo nazionale francese;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Al punto 2, primo trattino dell'allegato al regolamento (CEE) n. 3782/88, aggiungere: « Coteaux d'Aix-en-Provence ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dalla campagna viticola 1990/1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° dicembre 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 132 del 28. 5. 1988, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. L 241 dell'1. 9. 1988, pag. 108.

⁽³⁾ GU n. L 73 del 17. 3. 1989, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU n. L 332 del 3. 12. 1988, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU n. L 133 del 17. 5. 1989, pag. 7.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3616/89 DELLA COMMISSIONE
del 1° dicembre 1989

che modifica il regolamento (CEE) n. 1328/89 che autorizza l'Italia a non applicare in alcune zone le misure di cui al regolamento (CEE) n. 1442/88, relativo alla concessione, per le campagne viticole 1989/1990-1995/1996, di premi di abbandono definitivo di superfici viticole

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1442/88 del Consiglio, del 24 maggio 1988, relativo alla concessione, per le campagne viticole 1988/1989-1995/1996, di premi di abbandono definitivo di superfici viticole⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando che l'Italia ha presentato, anteriormente al 1° ottobre 1989, conformemente all'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 2729/88 della Commissione, del 31 agosto 1988, relativo alla concessione, per le campagne viticole 1988/1989 — 1995/1996, di premi di abbandono definitivo di superfici viticole⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 678/89⁽³⁾, una modifica della domanda di esclusione di certe zone dal campo di applicazione delle misure di cui regolamento (CEE) n. 1442/88 a decorrere dalla campagna viticola 1990/1991; che questa modifica rientra nelle categorie giustificate nella precedente domanda che aveva dato origine al regolamento (CEE) n. 1328/89 della Commissione⁽⁴⁾ che autorizza l'Italia a non applicare in alcune zone le misure previste dal regolamento (CEE) n. 1442/88; che è stata presentata una nuova domanda relativa a talune superfici che hanno beneficiato di premi per la ristrutturazione e che tale domanda è conforme ai criteri definiti all'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1442/88; che il potenziale viticolo corretto dell'insieme di queste zone è inferiore al 10 % del potenziale viticolo nazionale;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1328/89 è modificato come segue:

- 1) al punto 3, sono soppresse la regione « Marche » e le denominazioni di origine ad essa corrispondenti; nella regione « Umbria » è inserita la denominazione « Colli del Trasimeno »;
- 2) al punto 4 sono soppressi la regione « Umbria » e la denominazione di origine ad essa corrispondente;
- 3) è inserito il seguente punto 5:
« 5. Superfici che hanno beneficiato di un premio per la ristrutturazione del vigneto per le quali è stata richiesta un'autorizzazione di nuovo impianto o di reimpianto a partire dalla campagna viticola 1984/1985 nelle seguenti regioni:
— Marche ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dalla campagna viticola 1990/1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° dicembre 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 132 del 28. 5. 1988, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. L 241 dell'1. 9. 1988, pag. 108.

⁽³⁾ GU n. L 73 del 17. 3. 1989, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU n. L 133 del 17. 5. 1989, pag. 10.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3617/89 DELLA COMMISSIONE**del 1° dicembre 1989****relativo ai quantitativi dei prodotti del settore delle carni ovine e caprine che possono essere importati dalla Romania nel 1989**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione 84/633/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1984, che, ai fini di un funzionamento armonioso degli scambi, autorizza la Commissione, nel quadro degli accordi di autolimitazione del commercio dei paesi terzi, a convertire, limitatamente ai quantitativi convenuti, animali vivi in carni fresche o refrigerate e carni fresche e refrigerate in animali vivi⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

considerando che la Romania si è impegnata, nell'ambito di un accordo concluso con la Comunità, a limitare le proprie esportazioni di prodotti del settore delle carni ovine e caprine verso la Comunità a quantitativi annui di 475 t di animali vivi, espresse in peso carcassa con osso, e di 75 t di carni fresche refrigerate;

considerando che la Romania ha chiesto alla Comunità di convertire il quantitativo previsto per l'esportazione nel 1989 di 75 t di carni fresche e refrigerate in 75 t di animali vivi, espresse in peso carcassa con osso; che i quantitativi estremamente limitati per i quali la Romania ha fatto questa domanda non sono tali da perturbare il mercato della Comunità; che la situazione del mercato consente di soddisfare a tale domanda;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi di animali vivi delle specie ovina e caprina, dei codici NC 0104 10 90 e 0104 20 90, che possono essere importati dalla Romania in applicazione dell'accordo concluso con tale paese, sono fissati a 550 t espresse in peso carcassa con osso per il 1989.

I quantitativi di carni fresche e refrigerate delle specie ovina e caprina del codice NC ex 0204, che possono essere importati dalla Romania in applicazione dell'accordo concluso con tale paese, sono fissati a 0 per il 1989.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° dicembre 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 331 del 19. 12. 1984, pag. 32.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3618/89 DELLA COMMISSIONE**del 1° dicembre 1989****relativo all'applicazione del regime di limitazione della garanzia nel settore delle carni ovine e caprine per la campagna 1990**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando che l'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3013/89 ha istituito un regime di limitazione della garanzia applicabile per ciascuna campagna di commercializzazione; che a norma dei paragrafi 1 e 3 dell'articolo 25 del citato regolamento, qualora il Regno Unito applichi in via transitoria il regime di premio variabile, il regime di limitazione della garanzia si applica separatamente alla regione Gran Bretagna, da un lato, e a tutte le altre regioni, dall'altro; che tuttavia il paragrafo 4 dello stesso articolo prevede che le riduzioni del prezzo di base effettuate per la Gran Bretagna, da un lato, e per i restanti paesi della Comunità, dall'altro, siano gradualmente conglobate in una riduzione unica, proporzionalmente all'effettiva soppressione del premio variabile per la macellazione durante ogni campagna;

considerando che le modalità di applicazione di tale regime sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1310/88 della Commissione ⁽²⁾;

considerando che per la campagna 1990 la stima del numero di pecore supera il livello massimo garantito, il che comporta la fissazione di un coefficiente di riduzione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1990:

- a) il coefficiente di cui all'articolo 8, paragrafo 2, primo trattino del regolamento (CEE) n. 3013/89 è fissato come segue:
 - Gran Bretagna: 12,0
 - resto della Comunità: 7,0;
- b) tenendo conto del ravvicinamento previsto all'articolo 25, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3010/89, il coefficiente effettivamente applicabile è fissato a:
 - Gran Bretagna: 11,0
 - resto della Comunità: 7,25;
- c) gli importi settimanali del livello guida sono fissati nell'allegato, conformemente all'articolo 25, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3013/89.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° dicembre 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 122 del 12. 5. 1988, pag. 69.

ALLEGATO

Campagna 1990

(in ECU/100 kg — peso carcassa)

Settimana che inizia il	Settimana	Livello guida
1° gennaio 1990	1	337,20
8 gennaio	2	343,63
15 gennaio	3	349,03
22 gennaio	4	353,38
29 gennaio	5	359,81
5 febbraio	6	364,84
12 febbraio	7	367,66
19 febbraio	8	369,69
26 febbraio	9	371,89
5 marzo	10	373,74
12 marzo	11	374,88
19 marzo	12	374,88
26 marzo	13	374,18
2 aprile	14	373,70
9 aprile	15	373,31
16 aprile	16	371,59
23 aprile	17	369,02
30 aprile	18	366,01
7 maggio	19	362,96
14 maggio	20	358,04
21 maggio	21	353,12
28 maggio	22	343,63
4 giugno	23	334,83
11 giugno	24	326,19
18 giugno	25	317,47
25 giugno	26	308,74
2 luglio	27	301,34
9 luglio	28	294,18
16 luglio	29	291,24
23 luglio	30	289,81
30 luglio	31	289,27
6 agosto	32	289,27
13 agosto	33	289,27
20 agosto	34	289,27
27 agosto	35	289,27
3 settembre	36	289,27
10 settembre	37	289,27
17 settembre	38	289,27
24 settembre	39	289,66
1° ottobre	40	289,67
8 ottobre	41	289,90
15 ottobre	42	290,27
22 ottobre	43	291,16
29 ottobre	44	293,41
5 novembre	45	295,69
12 novembre	46	299,96
19 novembre	47	304,23
26 novembre	48	308,50
3 dicembre	49	312,65
10 dicembre	50	318,34
17 dicembre	51	323,27
24 dicembre	52	328,96
31 dicembre	53	333,86

REGOLAMENTO (CEE) N. 3619/89 DELLA COMMISSIONE**del 1° dicembre 1989****relativo ai quantitativi dei prodotti del settore delle carni ovine e caprine che possono essere importati dalla Polonia nel 1989**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione 84/633/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1984, che, ai fini di un funzionamento armonioso degli scambi, autorizza la Commissione, nel quadro degli accordi di autolimitazione del commercio dei paesi terzi, a convertire, limitatamente ai quantitativi convenuti, animali vivi in carni fresche o refrigerate e carni fresche e refrigerate in animali vivi⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

considerando che la Polonia si è impegnata, nell'ambito di un accordo concluso con la Comunità, a limitare le proprie esportazioni di prodotti del settore delle carni ovine e caprine verso la Comunità a quantitativi annui di 5 800 t di animali vivi, espresse in peso carcassa con osso, e di 200 t di carni fresche refrigerate;

considerando che la Polonia ha chiesto alla Comunità di convertire il quantitativo previsto per l'esportazione nel 1989 di 200 t di carni fresche e refrigerate in 200 t di animali vivi, espresse in peso carcassa con osso; che i quantitativi limitati per i quali la Polonia ha fatto questa domanda non sono tali da perturbare il mercato della Comunità; che la situazione del mercato consente di soddisfare a tale domanda;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri del comitato di gestione per gli ovini ed i caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi di animali vivi delle specie ovina e caprina diversi dai riproduttori di razza pura, dei codici NC 0104 10 90 e 0104 20 90, che possono essere importati dalla Polonia in applicazione dell'accordo concluso con tale paese, sono fissati a 6 000 t espresse in peso carcassa con osso per il 1989.

I quantitativi di carni fresche e refrigerate delle specie ovina e caprina, del codice NC ex 0204, che possono essere importati dalla Polonia in applicazione dell'accordo concluso con tale paese, sono fissati a 0 per il 1989.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° dicembre 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(¹) GU n. L 331 del 19. 12. 1984, pag. 32.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3620/89 DELLA COMMISSIONE**del 1° dicembre 1989****recante misure transitorie che autorizzano a non prelevare un importo pari al premio variabile alla macellazione per i prodotti del settore delle carni ovine e caprine esportati fuori dalla Comunità**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 34,

considerando che, secondo l'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 3013/89, in caso di versamento del premio variabile alla macellazione degli ovini, deve essere riscosso, all'uscita dei prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento dal territorio dello Stato membro in questione, un importo pari a quello del medesimo;

considerando che, come dimostra l'esperienza, tale disposizione potrebbe dare luogo a serie divergenze d'applicazione, in caso d'esportazione fuori dalla Comunità; che è necessario mantenere la disposizione che prevede, in via transitoria, che per i prodotti del settore delle carni ovine esportati fuori dalla Comunità non venga prelevato un importo pari al premio variabile alla macellazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini ed i caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In deroga all'articolo 24, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3013/89 l'importo ivi previsto non viene prelevato all'esportazione dei prodotti in causa fuori dalla Comunità.

2. Per i prodotti di cui al paragrafo 1, la cauzione prevista dall'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2661/80 della Commissione ⁽²⁾ è svincolata quando è stata fornita la prova che tali prodotti sono stati immessi in consumo in un paese terzo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1990 sino al 31 dicembre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° dicembre 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 276 del 20. 10. 1980, pag. 19.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3621/89 DELLA COMMISSIONE**del 1° dicembre 1989****relativo al ritiro di taluni prodotti lattiero-caseari dall'elenco dei prodotti
soggetti al meccanismo complementare applicabile agli scambi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 81, paragrafo 3,

considerando che lo scopo del meccanismo complementare agli scambi è seguire l'andamento degli scambi di prodotti tra la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e la Spagna, per un periodo determinato nell'atto di adesione; che, a norma dell'articolo 81, paragrafo 3, lettera c) dell'atto, è possibile ritirare alcuni prodotti lattiero-caseari dall'elenco dei prodotti soggetti all'MCS, a decorrere dal quinto anno successivo all'adesione, ove non risulti più necessaria la sua applicazione alla luce, in particolare, del livello delle importazioni effettuate per tali prodotti e della situazione strutturale della produzione e della commercializzazione; che tale ipotesi si è avverata per i prodotti lattiero-caseari indicati nell'allegato del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato ad hoc MCS,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prodotti lattiero-caseari elencati nell'allegato sono soppressi dall'elenco dei prodotti soggetti al meccanismo complementare applicabile agli scambi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° dicembre 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

Codice NC	Designazione delle merci
0402	Latte e crema di latte, concentrati o con l'aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti :
ex 0402 10 11 ex 0402 10 19 ex 0402 21	— in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti :
	— destinati al consumo umano
	— in polvere, in granuli o in altre forme solide, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti
0402 29 11 ex 0404 90 53 ex 0404 90 93	— latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », in recipienti ermeticamente chiusi, di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g, avente tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 % e non superiore a 27 %
0406 90 13 ex 0406 90 15	Emmental Gruyère
0406 40 00	Formaggi a pasta erborinata
0406 90 61	Grana padano, Parmigiano reggiano

REGOLAMENTO (CEE) N. 3622/89 DELLA COMMISSIONE**del 1° dicembre 1989****che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune all'importazione di rose a fiore piccolo originarie di Israele**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti della floricoltura originari di Israele, della Giordania, del Marocco e di Cipro⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3551/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

considerando che il regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce le condizioni per l'applicazione di un dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray) entro il limite di contingenti tariffari aperti annualmente per l'importazione nella Comunità di fiori freschi recisi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2396/89⁽³⁾, del Consiglio determina l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per i fiori e i boccioli, tagliati, freschi, originari rispettivamente di Cipro, della Giordania, del Marocco e di Israele;

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce, da un lato, che per un determinato prodotto e una determinata origine, il dazio doganale preferenziale è applicabile soltanto se il prezzo del prodotto importato è almeno pari all'85 % del prezzo comunitario alla produzione; che, dall'altro, il dazio doganale preferenziale è, tranne casi eccezionali, sospeso ed è ripristinato il dazio della tariffa doganale comune per un determinato prodotto e una determinata origine:

- a) se, durante due giorni di mercato consecutivi, i prezzi del prodotto importato, per il 30 % almeno dei quantitativi per i quali sono disponibili quotazioni sui mercati rappresentativi all'importazione, sono inferiori all'85 % del prezzo comunitario alla produzione; ovvero
- b) se, durante cinque-sette giorni di mercato consecutivi, i prezzi del prodotto importato, per il 30 % almeno dei quantitativi per i quali sono disponibili quotazioni sui mercati rappresentativi all'importazione, sono alternativamente superiori e inferiori all'85 % del prezzo comunitario alla produzione e se per tre giorni, all'interno di detto periodo, i prezzi del prodotto importato sono rimasti al di sotto di tale livello;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3327/89 della Commissione⁽⁴⁾ ha fissato i prezzi comunitari alla produzione per i garofani e le rose per l'applicazione del regime;

considerando che il regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3556/88⁽⁶⁾ ha precisato le modalità d'applicazione del regime di cui si tratta;

considerando che ai fini del funzionamento normale del regime occorre considerare per il calcolo dei prezzi all'importazione:

- per le monete che mantengono la reciproca fluttuazione entro un divario istantaneo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui è applicato un coefficiente correttore di cui all'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁸⁾;
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi in contante di ciascuna moneta, constatato durante un periodo determinato, rispetto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e di detto coefficiente;

considerando che, in base alle constatazioni effettuate conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 4088/87 e (CEE) n. 700/88, si può concludere che le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 4088/87 sono soddisfatte per una sospensione del dazio doganale preferenziale per le rose a fiore piccolo originarie di Israele; che occorre ripristinare il dazio della tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:**Articolo 1**

Per le importazioni di rose a fiore piccolo (codici NC ex 0603 10 11 e ex 0603 10 51) originarie di Israele, il tasso doganale preferenziale fissato dal regolamento (CEE) n. 2396/89 del Consiglio è sospeso e il dazio della tariffa doganale comune è ripristinato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 dicembre 1989.

⁽¹⁾ GU n. L 382 del 31. 12. 1987, pag. 22.

⁽²⁾ GU n. L 311 del 17. 11. 1988, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 227 del 4. 8. 1989, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 321 del 4. 11. 1989, pag. 41.

⁽⁵⁾ GU n. L 72 del 18. 3. 1988, pag. 16.

⁽⁶⁾ GU n. L 311 del 17. 11. 1988, pag. 8.

⁽⁷⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° dicembre 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 3623/89 DELLA COMMISSIONE**del 1° dicembre 1989****che modifica determinati prelievi all'importazione di bovini vivi e di carni bovine diverse dalle carni congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 571/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 8,

considerando che i prelievi devono essere fissati nel rispetto degli obblighi connessi con gli accordi internazionali conclusi dalla Comunità; che occorre inoltre tener conto del regolamento (CEE) n. 314/83 del Consiglio, del 24 gennaio 1983, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia⁽³⁾, e della decisione 87/605/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1987, relativa alla conclusione del protocollo addizionale all'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia⁽⁴⁾;

considerando che il secondo contingente previsto nel protocollo citato è esaurito i che è quindi necessario ripristinare la riscossione del prelievo applicabile ai paesi terzi nei confronti della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia; che occorre pertanto modificare i prelievi fissati dal regolamento (CEE) n. 3510/89 della Commissione⁽⁵⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 3510/89 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 dicembre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° dicembre 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 43.

⁽³⁾ GU n. L 41 del 14. 2. 1983, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 389 del 31. 12. 1987, pag. 72.

⁽⁵⁾ GU n. L 342 del 24. 11. 1989, pag. 20.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 1° dicembre 1989, che modifica determinati prelievi all'importazione di bovini vivi e di carni bovine diverse dalle carni congelate ⁽¹⁾

(ECU/100 kg)

Codice NC	Iugoslavia ⁽²⁾	Austria/Svezia/ Svizzera	Altri paesi terzi
— Peso vivo —			
0102 90 10	—	12,314	123,302
0102 90 31	123,302	12,314	123,302
0102 90 33	—	12,314	123,302
0102 90 35	123,302	12,314	123,302
0102 90 37	123,302	12,314	123,302
— Peso netto —			
0201 10 10	—	23,397	234,275
0201 10 90	234,275	23,397	234,275
0201 20 21	—	23,397	234,275
0201 20 29	234,275	23,397	234,275
0201 20 31	—	18,718	187,419
0201 20 39	187,419	18,718	187,419
0201 20 51	281,130	28,077	281,130
0201 20 59	281,130	28,077	281,130
0201 20 90	—	35,096	351,412
0201 30 00	—	40,145	401,966
0206 10 95	—	40,145	401,966
0210 20 10	—	35,096	351,412
0210 20 90	—	40,145	401,966
0210 90 41	—	40,145	401,966
0210 90 90	—	40,145	401,966
1602 50 10	—	40,145	401,966
1602 90 61	—	40,145	401,966

⁽¹⁾ In conformità del regolamento (CEE) n. 486/58, i prelievi non sono applicabili ai prodotti originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽²⁾ Questo prelievo si applica solamente ai prodotti che sono conformi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1368/88 (GU n. L 126 del 20. 5. 1988, pag. 26).

REGOLAMENTO (CEE) N. 3624/89 DELLA COMMISSIONE**del 1° dicembre 1989****che modifica il regolamento (CEE) n. 3105/87 per quanto riguarda la ricevibilità delle domande e la durata di validità dei titoli rilasciati nell'ambito del regime particolare d'importazione di granturco e di sorgo in Spagna**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1799/87 del Consiglio, del 25 giugno 1987, relativo al regime particolare d'importazione di granturco e di sorgo in Spagna per il periodo 1987-1990 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8,considerando che il regolamento (CEE) n. 3105/87 della Commissione, del 16 ottobre 1987, recante modalità di applicazione del regime particolare per l'importazione di granturco e di sorgo in Spagna per il periodo 1987-1990 ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3106/88 ⁽³⁾, ha stabilito in particolare le condizioni di ricevibilità delle domande di titolo e la durata di validità dei titoli; che per garantire il rispetto degli impegni internazionali assunti dalla Comunità occorre modificare le condizioni di ricevibilità delle domande di titolo, nonché la durata di validità dei titoli;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3105/87 è modificato come segue:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° dicembre 1989.

All'articolo 3, sono aggiunti i seguenti paragrafi:

« 5. Una domanda è ricevibile soltanto se:

- non supera il quantitativo massimo disponibile per ciascun periodo utile per la presentazione delle domande,
- è corredata della prova dell'esercizio di un'attività commerciale in Spagna nel settore dell'importazione ed esportazione di cereali con i paesi terzi. Ai sensi del presente articolo, questa prova consiste nella presentazione della copia di un attestato relativo al versamento dell'IVA e della copia di un attestato di sdoganamento, in Spagna, relativo ad un titolo d'importazione o di esportazione emesso a nome del richiedente per un'operazione effettuata nel corso dell'ultimo triennio.

6. In deroga al disposto dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3719/88 ⁽⁴⁾ i diritti derivanti dai titoli di cui al presente regolamento non sono trasferibili.⁽⁴⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1. »*Articolo 2*

All'articolo 5 il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

« 1. I titoli d'importazione rilasciati nel quadro del presente regolamento sono validi a decorrere dalla data del rilascio a norma dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88 fino al 31 maggio 1990 per quanto riguarda il granturco e fino al 31 marzo 1990 per quanto riguarda il sorgo. »

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 2 dicembre 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 294 del 17. 10. 1987, pag. 15.⁽³⁾ GU n. L 277 dell'8. 10. 1988, pag. 28.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3625/89 DELLA COMMISSIONE**del 1° dicembre 1989****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1920/89 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3599/89 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1920/89 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 dicembre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° dicembre 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 187 dell'1. 7. 1989, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 350 dell'1. 12. 1989, pag. 70.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 1° dicembre 1989, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo
1701 11 10	28,69 ⁽¹⁾
1701 11 90	28,69 ⁽¹⁾
1701 12 10	28,69 ⁽¹⁾
1701 12 90	28,69 ⁽¹⁾
1701 91 00	34,85
1701 99 10	34,85
1701 99 90	34,85 ⁽²⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42).

⁽²⁾ Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3626/89 DELLA COMMISSIONE**del 1° dicembre 1989****che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine,
delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2860/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quinto comma,considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per i cereali, le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 3602/89 ⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3602/89 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare le restituzioni

all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75, modificato, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3602/89, sono modificate conformemente all'allegato del presente regolamento per i prodotti che vi figurano.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 dicembre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° dicembre 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 274 del 23. 9. 1989, pag. 41.

⁽³⁾ GU n. L 350 dell'1. 12. 1989, pag. 78.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 1° dicembre 1989, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni
0709 90 60 000	—	—
0712 90 19 000	—	—
1001 10 10 000	06	95,00
	07	95,00
	02	0
1001 10 90 000	01	10,00
1001 90 91 000	08	42,00
	02	0
1001 90 99 000	04	42,00
	05	42,00
	02	10,00
1002 00 00 000	03	45,00
	05	45,00
	02	10,00
1003 00 10 000	09	57,00
	02	0
1003 00 90 000	04	57,00
	02	10,00
1004 00 10 000	08	57,00
	02	0
1004 00 90 000	01	0
1005 10 90 000	—	—
1005 90 00 000	03	65,00
	02	0
1007 00 90 000	—	—
1008 20 00 000	—	—
1101 00 00 110	01	72,50
1101 00 00 120	01	72,50
1101 00 00 130	01	66,50
1101 00 00 150	01	63,50
1101 00 00 170	01	60,50
1101 00 00 180	01	57,50
1101 00 00 190	—	—
1101 00 00 900	—	—
1102 10 00 100	01	72,50
1102 10 00 200	01	72,50
1102 10 00 300	01	72,50
1102 10 00 500	01	72,50
1102 10 00 900	—	—
1103 11 10 100	01	182,00
1103 11 10 200	01	172,00
1103 11 10 500	01	154,00
1103 11 10 900	01	145,00
1103 11 90 100	01	72,50
1103 11 90 900	—	—

(¹) Per le destinazioni seguenti :

- 01 tutti i paesi terzi,
- 02 altri paesi terzi,
- 03 Svizzera, Austria e Liechtenstein,
- 04 Svizzera, Austria, Liechtenstein, Ceuta e Melilla,
- 05 la zona II b),
- 06 Turchia,
- 07 l'Algeria,
- 08 la zona I,
- 09 la zona VI, la zona I.

NB : Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 della Commissione (GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 53), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3049/89 (GU n. L 292 del 11. 10. 1989, pag. 10).

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 21 novembre 1989

relativa alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle legislazioni veterinaria e zootecnica

(89/608/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che nel settore agricolo è stata introdotta una notevole normativa in materia veterinaria e zootecnica;

considerando che il corretto funzionamento della politica agricola comune e del mercato comune dei prodotti agricoli nonché la prospettiva della soppressione dei controlli veterinari alle frontiere in vista della realizzazione del mercato interno dei prodotti soggetti a detti controlli rendono necessario il rafforzamento della collaborazione tra le autorità che, in ciascuno degli Stati membri, sono incaricate di applicare le normative veterinaria e zootecnica;

considerando che è pertanto opportuno definire le regole in base alle quali le autorità competenti degli Stati membri sono tenute a prestarsi mutua assistenza e collaborare con la Commissione al fine di assicurare la corretta applicazione delle normative veterinaria e zootecnica, in particolare attraverso la prevenzione e la ricerca delle infrazioni a tali normative, nonché attraverso l'individuazione di traffici che siano o paiano in contrasto con queste normative;

considerando che per stabilire tali regole conviene ispirarsi, per quanto possibile, alle disposizioni comunitarie adottate con il regolamento (CEE) n. 1468/81 del Consiglio, del 19 maggio 1981, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione della regolamentazione doganale o agricola ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 945/87 ⁽⁵⁾; che, tuttavia, occorre anche tener conto del carattere specifico delle regole sanitarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva determina le condizioni alle quali le autorità competenti incaricate negli Stati membri del controllo delle legislazioni veterinaria e zootecnica collaborano tra loro e con i servizi competenti della Commissione allo scopo di assicurare l'osservanza di tali legislazioni.

Articolo 2

1. Ai sensi della presente direttiva si intende per:

— « legislazione veterinaria » l'insieme delle disposizioni di carattere comunitario e delle disposizioni prese in applicazione della regolamentazione comunitaria concernenti la salute degli animali, la salute pubblica

⁽¹⁾ GU n. C 225 del 31. 8. 1988, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. C 326 del 19. 12. 1988, pag. 28.

⁽³⁾ GU n. C 56 del 6. 3. 1989, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 144 del 2. 6. 1981, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 90 del 2. 4. 1987, pag. 3.

in relazione al settore veterinario, l'ispezione sanitaria degli animali, delle carni e degli altri prodotti di origine animale e la protezione degli animali,

- « legislazione zootecnica » l'insieme delle disposizioni di carattere comunitario e delle disposizioni prese in applicazione della regolamentazione comunitaria concernenti la zootecnia,
- « autorità richiedente » la competente autorità centrale di uno Stato membro che formula una domanda di assistenza,
- « autorità interpellata » la competente autorità di uno Stato membro a cui è indirizzata una domanda di assistenza.

2. Ciascuno Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco delle autorità competenti di cui all'articolo 1.

Articolo 3

L'obbligo di assistenza previsto dalla presente direttiva non riguarda la trasmissione di informazioni o documenti ottenuti dalle autorità competenti di cui all'articolo 1 nell'ambito di poteri da esse esercitati su mandato dell'autorità giudiziaria.

Tuttavia, per quanto riguarda l'assistenza a richiesta, detta trasmissione si effettua, fatto salvo l'articolo 14, ogniqualvolta l'autorità giudiziaria, che deve essere consultata a tal fine, lo consenta.

TITOLO I

Assistenza su richiesta

Articolo 4

1. A richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata:

- trasmette alla prima ogni informazione, attestato, documento o copia conforme in suo possesso o che si procuri conformemente al paragrafo 2, che le consenta di verificare l'osservanza delle disposizioni previste dalla legislazione veterinaria o zootecnica,
- effettua ogni indagine utile sulla veridicità dei fatti segnalati dall'autorità richiedente e comunica a quest'ultima il risultato di tale inchiesta, ivi comprese le informazioni necessarie per svolgerla.

2. Allo scopo di ottenere le informazioni richieste, l'autorità interpellata o l'autorità amministrativa cui l'autorità interpellata si rivolge procede come se agisse per conto proprio o a richiesta di un'altra autorità del proprio paese.

Articolo 5

1. A richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata notifica alla prima o le fa notificare, nel rispetto delle norme in vigore nello Stato membro in cui essa ha sede, tutti gli atti o le decisioni prese dalle autorità competenti che riguardino l'applicazione della legislazione veterinaria o zootecnica.

2. Le richieste di notifica indicanti l'oggetto dell'atto o della decisione da notificare sono accompagnate, a richiesta dell'autorità interpellata, da una traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui detta autorità ha sede.

Articolo 6

A richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata esercita, fa esercitare o fa rafforzare la sorveglianza nella zona di azione dei propri servizi ove si sospettano irregolarità, in particolare:

- a) sulle aziende,
- b) sui luoghi in cui siano stati costituiti depositi di merci,
- c) sui movimenti di merci segnalati,
- d) sui mezzi di trasporto.

Articolo 7

A richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata comunica alla prima, in particolare con rapporti e altri documenti o con le relative copie conformi o estratti, tutte le informazioni pertinenti di cui essa dispone o che si procuri conformemente all'articolo 4, paragrafo 2 in merito ad operazioni effettivamente constatate che sembrano all'autorità richiedente contrarie alla legislazione veterinaria o zootecnica.

TITOLO II

Assistenza spontanea

Articolo 8

1. Le autorità competenti di ciascuno Stato membro collaborano spontaneamente, alle condizioni stabilite al paragrafo 2, con le autorità competenti degli altri Stati membri, senza che sia stata formulata richiesta preventiva da parte di queste ultime.

2. Quando lo reputino utile ai fini dell'osservanza della legislazione veterinaria o zootecnica, le autorità competenti di ciascuno Stato membro:

- a) esercitano o fanno esercitare, per quanto possibile, la sorveglianza di cui all'articolo 6;
- b) comunicano quanto prima alle autorità competenti degli altri Stati membri interessati, in particolare con relazioni e altri documenti o con le relative copie conformi o estratti, tutte le informazioni di cui dispongono su operazioni che sono o che sembrano loro contrarie alla legislazione veterinaria o zootecnica, in particolare i mezzi o metodi utilizzati per effettuare tali operazioni.

TITOLO III

Disposizioni finali

Articolo 9

1. Le autorità competenti di ogni Stato membro comunicano alla Commissione, non appena ne dispongono:

a) ogni informazione che ritengono utile relativamente :

- alle merci che hanno formato oggetto, o che si presume abbiano formato oggetto, di operazioni contrarie alla legislazione veterinaria o zootecnica ;
- ai metodi ed ai procedimenti utilizzati, o che si presume siano stati utilizzati, per violare dette legislazioni ;

b) ogni informazione concernente insufficienze o lacune di dette legislazioni che l'applicazione di queste ha permesso di rilevare o supporre.

2. La Commissione comunica alle autorità competenti di ogni Stato membro, appena ne dispone, ogni informazione tale da consentire loro di assicurare l'osservanza della legislazione veterinaria o zootecnica.

Articolo 10

1. Qualora operazioni contrarie o che sembrano contrarie alla regolamentazione veterinaria o zootecnica siano riscontrate dalle autorità competenti di uno Stato membro e presentino un particolare interesse sul piano comunitario, segnatamente :

- qualora esse abbiano o possano avere ramificazioni in altri Stati membri, o
- qualora sembri a dette autorità che operazioni analoghe possano essere state effettuate anche in altri Stati membri,

dette autorità comunicano quanto prima alla Commissione, di propria iniziativa o su richiesta motivata della Commissione stessa, qualsiasi opportuna informazione, se del caso sotto firma di documenti o di copie o estratti di documenti, occorrente per la conoscenza dei fatti, ai fini del coordinamento, ad opera della Commissione, delle azioni svolte dagli Stati membri.

La Commissione comunica tali informazioni alle autorità competenti degli altri Stati membri.

2. Qualora le comunicazioni di cui al paragrafo 1 riguardino casi che possono presentare un pericolo per la salute umana e non esistano altri mezzi di prevenzione, le informazioni in questione possono, previ contatti tra le parti e la Commissione, formare oggetto di un'informazione motivata al pubblico.

3. Le informazioni relative alle persone fisiche o giuridiche formano oggetto delle comunicazioni di cui al paragrafo 1 unicamente nella misura strettamente necessaria a permettere la constatazione di operazioni contrarie alla legislazione veterinaria o zootecnica.

4. Qualora facciano ricorso al paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato membro possono esimersi dal comunicare alle autorità competenti degli altri Stati membri interessati le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera b) e all'articolo 9.

Articolo 11

La Commissione e gli Stati membri riuniti in seno al comitato veterinario permanente o al comitato zootecnico permanente :

- esaminano su un piano generale il funzionamento della mutua assistenza prevista dalla presente direttiva ;
- esaminano le informazioni pertinenti comunicate alla Commissione in applicazione degli articoli 9 e 10 — nonché le modalità di questa comunicazione — allo scopo di trarne gli insegnamenti.

Alla luce di questi esami, la Commissione proporrà, se necessario, una modifica delle disposizioni esistenti o l'elaborazione di disposizioni complementari.

Articolo 12

Ai fini dell'applicazione della presente direttiva gli Stati membri adottano ogni disposizione utile :

- a) per assicurare, sul piano interno, un buon coordinamento tra le autorità competenti di cui all'articolo 1 ;
- b) per stabilire, sul piano dei loro rapporti reciproci e se necessario, una diretta cooperazione tra le autorità da essi specificamente abilitate a tal fine.

Articolo 13

1. La presente direttiva non impone alle autorità competenti degli Stati membri di prestarsi assistenza nel caso in cui tale assistenza possa essere pregiudizievole all'ordine pubblico o ad altri interessi essenziali dello Stato membro in cui hanno la propria sede.

2. Ogni rifiuto di assistenza deve essere motivato.

Articolo 14

La trasmissione di documenti prevista dalla presente direttiva può essere sostituita dalla trasmissione di informazioni ottenute, in qualunque forma e ai medesimi fini, mediante l'informatica.

Articolo 15

1. Le informazioni comunicate, in qualsiasi forma, in applicazione della presente direttiva sono riservate. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e godono della protezione accordata alle informazioni di natura analoga dalla legislazione nazionale dello Stato membro che le riceve o dalle norme corrispondenti applicabili agli organi comunitari.

Le informazioni di cui al primo comma non possono, in particolare, essere trasmesse a persone diverse da quelle che, negli Stati membri o nell'ambito delle istituzioni comunitarie, sono tenute, per le loro funzioni, a conoscerle. Esse non possono essere utilizzate a fini diversi da quelli previsti dalla presente direttiva, a meno che l'autorità che le ha fornite vi abbia espressamente acconsentito

e purché tale comunicazione o utilizzazione non sia contraria alle disposizioni vigenti nello Stato membro in cui ha sede l'autorità ricevente.

Le informazioni previste dalla presente direttiva possono essere comunicate all'autorità richiedente soltanto nella misura in cui tale comunicazione non sia contraria alle disposizioni vigenti nello Stato membro in cui ha sede l'autorità interpellata.

Gli Stati membri assicurano l'osservanza del carattere riservato delle informazioni ottenute nell'ambito della mutua assistenza anche dopo la chiusura della pratica.

2. Il paragrafo 1 non osta a che le informazioni ottenute in applicazione della presente direttiva siano utilizzate in azioni giudiziarie o in procedimenti intentati successivamente per inosservanza della legislazione veterinaria o zootecnica e nel caso di prevenzione e ricerca di irregolarità a danno dei fondi comunitari.

L'autorità competente dello Stato membro che ha fornito dette informazioni è tempestivamente informata di una siffatta utilizzazione.

Articolo 16

Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri gli accordi bilaterali di mutua assistenza tra amministrazioni veterinarie conclusi con paesi terzi.

La Commissione, da parte sua, comunica agli Stati membri gli accordi di natura analoga che essa conclude con paesi terzi.

Articolo 17

Gli Stati membri rinunciano reciprocamente a chiedere il rimborso delle spese risultanti dall'applicazione della presente direttiva, salvo le eventuali indennità corrisposte ad esperti.

Articolo 18

La presente direttiva non interferisce con l'applicazione negli Stati membri delle norme relative all'assistenza giudiziaria nel campo penale.

Articolo 19

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° luglio 1991. Esse ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 20

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 21 novembre 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. NALLET

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 novembre 1989

che modifica la decisione 87/279/CEE relativa alla partecipazione finanziaria della Comunità per quanto riguarda i mezzi di sorveglianza e di controllo delle attività di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Portogallo

(89/609/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che in una dichiarazione acclusa all'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, la Comunità aveva dichiarato che poteva essere previsto un sostegno comunitario per la sorveglianza ed il controllo delle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di questo Stato ;

considerando che la decisione 87/279/CEE ⁽³⁾ prevede che la Comunità partecipi al finanziamento delle spese sostenute dal Portogallo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1988 e il 31 dicembre 1989 per il completamento, l'ammodernamento e il miglioramento dei suoi mezzi di sorveglianza e di controllo ai fini della corretta applicazione delle disposizioni della politica comune della pesca nelle acque soggette alla sua sovranità o alla sua giurisdizione ;

considerando che tali azioni comprendono, fra l'altro, la costruzione di navi di sorveglianza, l'acquisto di attrezzature di aeronavi di sorveglianza, nonché l'acquisto e l'installazione di attrezzature tecniche ed elettroniche ;

considerando che l'attuazione di tali azioni ha subito ritardi, causati dalla complessità dei lavori di progettazione di un materiale le cui caratteristiche devono essere particolarmente perfezionate per garantire l'efficacia delle attività di ispezione e sorveglianza in zone di pesca assai estese ;

considerando che gli investimenti progettati in Portogallo non potranno pertanto essere interamente realizzati anteriormente al 1° gennaio 1990 ; che è quindi necessario prorogare il termine fissato, per consentire, nell'interesse della Comunità, il completamento dei lavori previsti e per

garantire la partecipazione finanziaria della Comunità stessa alle relative spese ;

considerando che le previsioni riguardanti le spese imputabili devono essere adattate in funzione dell'evoluzione constatata dei costi ; che è pertanto opportuno prevedere la possibilità di modificare la decisione della Commissione relativa all'imputabilità delle spese,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La decisione 87/279/CEE è modificata come segue :

1) Il testo dell'articolo 1, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente :

« 2. La Comunità rimborsa, entro i limiti di un importo massimo di 12 milioni di ecu, il 50 % delle spese imputabili sostenute dal Portogallo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1988 e il 31 dicembre 1991. »

2) Al punto 4 dell'allegato è aggiunta la frase seguente :

« La Commissione può modificare la propria decisione di imputabilità delle spese in funzione dell'evoluzione constatata dei costi. »

Articolo 2

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. MELLICK

⁽¹⁾ GU n. C 269 del 21. 10. 1989, pag. 10.

⁽²⁾ Parere reso il 24 novembre 1989 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. L 135 del 23. 5. 1987, pag. 33.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 novembre 1989

che stabilisce i metodi di riferimento e l'elenco dei laboratori nazionali di riferimento per la ricerca dei residui

(89/610/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 88/657/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) e l'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma,

vista la direttiva 85/397/CEE del Consiglio, del 5 agosto 1985, concernente i problemi sanitari e di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di latte trattato termicamente⁽³⁾, modificata dal regolamento (CEE) n. 3768/85⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma e l'articolo 11, paragrafo 4, terzo comma,

visto il parere del comitato scientifico veterinario,

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 64/433/CEE, e all'articolo 11, paragrafo 4 della direttiva 85/397/CEE, è opportuno fissare dei metodi di riferimento per valutare i risultati degli esami dei residui;

considerando che, conformemente all'articolo 5, paragrafo 3 della direttiva 85/358/CEE del Consiglio, del 16 luglio 1985, che completa la direttiva 81/602/CEE concernente il divieto di talune sostanze ad azione ormonica e delle sostanze ad azione tireostatica⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 88/146/CEE⁽⁶⁾, e conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, secondo comma della direttiva 86/469/CEE del Consiglio, del 16 settembre 1986, relativa alla ricerca di residui negli animali e nelle carni fresche⁽⁷⁾, tutti gli esiti positivi delle analisi di campioni

ufficiali devono essere confermati in caso di contestazione, mediante metodi di riferimento elaborati in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 64/433/CEE;

considerando che l'articolo 8, paragrafo 3, secondo comma della direttiva 64/433/CEE e l'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma della direttiva 85/397/CEE prevedono che, in caso di controversia concernente l'individuazione di residui, la soluzione vada ricercata in base ad un metodo di riferimento; che nelle controversie relative ai residui di cui all'allegato I, lettera A, categorie I e II della direttiva 86/469/CEE deve essere applicato un metodo unico di riferimento;

considerando che la determinazione dei metodi di riferimento include la definizione dei procedimenti da seguire per le analisi di riferimento e dei criteri relativi all'esecuzione di dette analisi;

considerando che, per ragioni di carattere tecnico, è opportuno in una prima fase stabilire soltanto i metodi di riferimento relativi alla ricerca di taluni residui, escludendo i residui di elementi chimici;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 64/433/CEE prevede la designazione, in ogni Stato membro, di almeno un laboratorio di riferimento incaricato di effettuare l'esame dei residui in caso di controversia;

considerando che, a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 86/469/CEE spetta ai laboratori nazionali di riferimento, designati conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 64/433/CEE, coordinare le norme e i metodi di analisi per ogni residuo o gruppo di residui considerati, ciò che include anche l'organizzazione di analisi comparative periodiche effettuate su campioni frazionati da laboratori riconosciuti, e far rispettare i limiti stabiliti;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

⁽¹⁾ GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64.

⁽²⁾ GU n. L 382 del 31. 12. 1988, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 226 del 24. 8. 1985, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.

⁽⁵⁾ GU n. L 191 del 23. 7. 1985, pag. 46.

⁽⁶⁾ GU n. L 70 del 16. 3. 1988, pag. 16.

⁽⁷⁾ GU n. L 275 del 26. 9. 1986, pag. 36.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

I procedimenti analitici di riferimento da applicare per la conferma della presenza di residui dei composti elencati nell'allegato I della direttiva 86/469/CEE, ad eccezione degli elementi chimici (quali ad esempio i metalli pesanti e l'arsenico), sono i seguenti :

- prova immunologica,
- cromatografia su strada sottile,
- cromatografia liquida ad alta prestazione,
- gascromatografia,
- spettrometria di massa,
- spettrometria.

Articolo 2

Il procedimento analitico di riferimento deve essere fondato :

- a) preferibilmente, sulla spettroscopia molecolare dalla quale si ottengono informazioni dirette sulla struttura molecolare della sostanza da esaminare, ovvero
- b) su una combinazione di procedimenti dai quali si ottengono informazioni indirette sulla struttura molecolare delle sostanze da esaminare,

e il suo limite di rivelazione deve essere uguale o inferiore a quello delle analisi di routine.

Articolo 3

I criteri da applicare ai procedimenti analitici di riferimento sono indicati nell'allegato I.

Articolo 4

1. In caso di controversia tra Stati membri in merito all'individuazione dei residui elencati nell'allegato I, lettera A, categorie I e II della direttiva 86/469/CEE, il procedimento analitico di riferimento è costituito dall'esecuzione successiva di una gascromatografia e di una spettrometria di massa.

Articolo 5

I laboratori di riferimento dei vari Stati membri incaricati di effettuare le analisi di riferimento sono elencati nell'allegato II.

Articolo 6

La presente decisione sarà riesaminata anteriormente al 1° gennaio 1991 per tener conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO I

1. DEFINIZIONI E CRITERI D'ORDINE GENERALE

1.1. Parametri

Ai metodi analitici di riferimento vanno applicati i parametri indicati nell'allegato della direttiva 85/591/CEE del Consiglio.

1.2. Definizioni

1.2.1. *Analita*: un componente del campione del quale deve essere dimostrata la presenza. Il termine « analita » comprende, se del caso, anche i derivati formati durante l'analisi dall'analita propriamente detto.

1.2.2. *Materiale standard*: una sostanza ben definita, al massimo grado di purezza ottenibile, da usare nell'analisi come riferimento.

1.2.3. *Materiale di riferimento*: un campione di una sostanza o un singolo manufatto dei quali una o più proprietà siano determinate con sufficiente accuratezza, in modo da poterli usare per calibrare un'apparecchiatura o per verificare un metodo di misura. La relativa attestazione deve essere basata su un procedimento tecnicamente valido. Ove non fosse disponibile alcun materiale di riferimento, i parametri da misurare possono essere valutati analizzando un campione di materiale cui sia stata addizionata la sostanza di riferimento.

1.2.4. *Specificità*: denota la possibilità di utilizzare un metodo per distinguere l'analita da misurare da altre sostanze. Dipende principalmente dalla metodica applicata, ma può variare a seconda del tipo di composto o di matrice.

I dati sulla specificità devono riferirsi almeno a tutte quelle sostanze che si ritiene possano provocare la comparsa di un segnale quando viene impiegata la metodica descritta (ad esempio: omologhi, analoghi, prodotti metabolici del residuo considerato). Da tali dati deve essere possibile risalire quantitativamente al limite oltre il quale il metodo non consente più di distinguere, nelle condizioni sperimentali, l'analita dalle altre sostanze.

Le indicazioni in merito alla struttura chimica dell'analita ricavate con il metodo di riferimento dovrebbero essere quanto più possibile inquivocabili, vale a dire che il risultato dell'analisi dovrebbe escludere la presenza di tutti i composti chimici tranne uno. Quando da più di un composto si ottengono i medesimi risultati, significa che il metodo non è in grado di distinguere tra tali composti.

Se una singola tecnica non permette di conformarsi al livello di specificità desiderato, quest'ultimo può essere raggiunto applicando un procedimento analitico che combini la purificazione alla separazione cromatografica e alla determinazione spettrometrica (ad esempio: GC—MS, LC—MS, GC—spettrometria nell'infrarosso, LC/spettrometria nell'infrarosso).

1.2.5. *Accuratezza*: nel presente documento, con questo termine si intende l'accuratezza del valore medio delle misure. La definizione qui adottata è quella riportata a punto 2.83 della norma ISO 3534-1977 (accuratezza della media: lo scostamento tra il valore vero e il valore medio dei risultati di prove che si otterrebbero applicando il metodo sperimentale un gran numero di volte).

I principali elementi che limitano l'accuratezza sono:

- a) gli errori casuali,
- b) gli errori sistematici.

Nel caso in cui si proceda ad un gran numero di esperimenti, l'accuratezza del valore medio si avvicina all'errore sistematico.

Per valutare l'accuratezza di un metodo occorre specificare il numero di esperimenti effettuati.

La misura dell'accuratezza è data dalla differenza, espressa in percentuale del valore vero, tra il valore medio misurato per una sostanza di riferimento ed il valore vero relativo a quest'ultima.

Nei casi in cui non si disponga né di metodi di validità assoluta, né di materiali di riferimento garantiti, l'analita contenuto in un campione può provvisoriamente venir definito avvalendosi dei risultati ottenuti con l'ausilio dello stesso metodo di riferimento. In tale eventualità, quest'ultimo deve offrire un grado di specificità ed una possibilità di recupero dell'analita superiori a quelli di tutti gli altri metodi conosciuti.

- 1.2.6. *Precisione*: la viabilità della ripetibilità intralaboratorio (nello stesso laboratorio) e della riproducibilità interlaboratorio (in differenti laboratori).

Con il generico termine statistico « precisione » si intende la definizione data al punto 2.84 della norma ISO 3534-1977 (precisione: la concordanza tra i risultati di prove ottenuti applicando varie volte il procedimento sperimentale nelle condizioni fissate).

Ai sensi dell'allegato della direttiva 85/591/CEE, i valori di precisione dei metodi di analisi da adottare in conformità delle disposizioni di detta direttiva verranno determinati con una prova interlaboratorio effettuata di preferenza secondo la norma ISO 5725-1986, che definisce i termini ripetibilità e riproducibilità. Per l'esecuzione di una tale prova saranno utilizzati campioni nei quali l'analita è presente in misura nota e prossima al livello di tolleranza da applicare.

In attesa che la riproducibilità di metodo sia stata determinata con una prova intralaboratorio, per effettuare una prima selezione dei metodi potenzialmente utilizzabili sulla base della documentazione ottenibile, è sufficiente disporre dei dati sulla ripetibilità. A tale scopo, il termine ripetibilità è da intendere nel significato dato al punto 2.85 a) della norma ISO 3534-1977 [ripetibilità: concordanza tra i risultati di prove mutualmente indipendenti ottenuti con lo stesso metodo su un identico materiale, nelle medesime condizioni (stesso operatore, stessa apparecchiatura, stesso laboratorio) e in brevi intervalli di tempo].

Per misurare la ripetibilità si usa il coefficiente di variazione quale definito al punto 2.35 della norma ISO 3534/1977 (coefficiente di variazione: il rapporto tra la deviazione standard e il valore assoluto della media aritmetica).

- 1.2.7. *Limite di rivelazione*: è la minima concentrazione misurata da cui si possa dedurre con ragionevole certezza statistica la presenza dell'analita. Esso è uguale alla media dei tenori misurati nei bianchi ($n \geq 20$) più tre volte la deviazione standard del valore medio.

Nota: Nel caso si preveda che fattori quali la specie, il sesso, l'età, ecc. possano influenzare le caratteristiche di un metodo, occorre disporre di una serie di bianchi per ogni singola popolazione omogenea cui tale metodo viene applicato.

- 1.2.8. *Sensibilità*: indica in che misura un metodo può rivelare piccole differenze nel tenore di un analita. Nel presente documento, la sensibilità è definita come la pendenza della curva di taratura in corrispondenza della concentrazione data.

- 1.2.9. *Praticabilità*: caratteristica non standardizzata di un procedimento analitico. Dipende dal campo di applicazione del metodo ed è determinata da parametri quali la quantità di campione necessaria ed i costi. Nel caso dei metodi di riferimento, la praticabilità riveste, per molti aspetti, un rilievo trascurabile rispetto a quello degli altri criteri definiti nel presente documento. In genere è sufficiente che le attrezzature e i reagenti necessari siano disponibili sul mercato.

- 1.2.10. *Applicabilità*: corrisponde all'elenco di prodotti ai quali il metodo può essere applicato direttamente ovvero con lievi modifiche.

- 1.2.11. *Altri criteri eventualmente adottabili*

- 1.2.11.1. *Limite di decisione*: è il più basso tenore dell'analita che, se realmente presente, può essere rivelato con un grado di probabilità statistica accettabile e può essere individuato applicando gli opportuni criteri del metodo. Quando in un intorno del limite di rivelazione l'accuratezza e la precisione si mantengono costanti, il limite di decisione è uguale alla media dei tenori misurati nei bianchi ($n \geq 20$) più sei volte la deviazione standard del valore medio.

1.2.11.2. Quantificazione

1.2.11.2.1. Limite di quantificazione : è il più piccolo tenore misurato a partire dal quale è possibile determinare l'analita, con i seguenti gradi di accuratezza e ripetibilità (in uno stesso laboratorio):

Accuratezza : nel caso di più analisi sullo stesso campione di riferimento, la differenza tra il valore medio delle misure e il valore vero, espressa come percentuale del valore vero, non deve superare i limiti di -20% e $+10\%$.

Ripetibilità : nel caso di più analisi sullo stesso campione di riferimento, il coefficiente di variazione (CV) (1.2.6.) della media non deve superare i seguenti valori :

	CV
— valore medio sino a $1\mu\text{g/kg}$:	0,30
— valore medio maggiore di $1\mu\text{g/kg}$ e sino a $10\mu\text{g/kg}$:	0,20
— valore medio maggiore di $10\mu\text{g/kg}$:	0,15

1.2.11.2.2. Curve di taratura

Se il metodo richiede l'uso di curve di taratura, occorre conoscere :

- la formula matematica che descrive la curva di taratura,
- i valori numerici dei parametri della curva di taratura con intervalli di tolleranza del 95% ,
- gli intervalli accettabili entro cui possono variare da un giorno all'altro i parametri delle curve di taratura,
- l'intervallo di lavoro della curva di taratura,
- particolari sulla varianza delle variabili valida almeno nell'intervallo di lavoro della curva di taratura.

Ogni qualvolta possibile, per tracciare le curve di taratura dei metodi di riferimento devono essere utilizzati adeguati standard interni.

1.2.11.3. Sensibilità all'interferenza

Per quelle condizioni sperimentali che nella pratica potrebbero essere soggette a fluttuazione (ad esempio stabilità dei reagenti, composizione del campione, pH, temperatura) occorre indicare quali sono le variazioni che potrebbero influenzare i risultati analitici. La descrizione del metodo deve contenere indicazioni circa i mezzi per ovviare a tutte le prevedibili interferenze. Se necessario va precisata la metodologia di rivelamento alternativa adatta per la conferma. È di fondamentale importanza esaminare la possibile interferenza sulla determinazione dell'analita (dopo una qualsiasi specifica purificazione del campione).

1.2.11.4. Relazione tra i valori di tolleranza e i limiti analitici

Per le sostanze con tolleranza zero, il limite di decisione del metodo analitico deve essere sufficientemente basso, in modo che il tenore di residui che si ritiene presente a seguito di un uso illecito possa essere rivelato con una probabilità di almeno il 95% . I tenori tipici dei residui in vari materiali campione sono elencati nella pubblicazione comunitaria « Manuale di dati sperimentali per i metodi di riferimento » (prossimamente disponibile).

Per le sostanze con un livello di tolleranza dato, il limite di quantificazione non deve superare tale livello, meno tre volte la deviazione standard prodotta dal metodo per un campione a livello di tolleranza.

2. CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI RESIDUI**2.1. Esigenze di carattere generale**

I laboratori che effettuano le analisi destinate a confermare definitivamente la presenza di residui di sostanze organiche con basso peso molecolare — segnatamente quelle aventi un'azione ormonica o tireostatica — devono garantire il rispetto dei criteri per l'interpretazione dei risultati in conformità con quanto disposto nel presente capitolo. I criteri in parola sono destinati a permettere l'individuazione dell'analita e ad evitare risultati erroneamente positivi. Affinché si possa concludere in merito alla positività, i risultati devono essere conformi ai criteri indicati per lo specifico procedimento di analisi.

2.2. Definizioni relative alla presenza di un analita

2.2.1. *Risultato positivo*: la presenza dell'analita nel campione è provata dal procedimento analitico, quando risultano soddisfatti tanto i criteri generali quanto quelli specifici relativi al metodo di rivelazione adottato. Il risultato dell'analisi è quindi « positivo ».

2.2.2. *Risultato negativo*: il risultato dell'analisi è considerato « negativo » se i criteri fissati per il procedimento non risultano soddisfatti ovvero se l'analisi non indice una presenza dell'analita nel campione in misura superiore al limite di rivelazione.

Nota: Un risultato negativo non prova l'assenza dell'analita campione.

2.2.3. *Co-cromatografia*: prima di eseguire l'operazione o le operazioni di cromatografia, la soluzione purificata da esaminare viene suddivisa in due parti:

- a) una parte viene sottoposta tal quale a cromatografia;
- b) all'altra parte viene addizionato il materiale standard da individuare e la cromatografia viene eseguita sulla soluzione ottenuta.

La quantità del materiale standard addizionato deve essere analoga alla presunta quantità dell'analita.

2.3. Considerazione di carattere generale in merito all'intero procedimento analitico**2.3.1. Preparazione del campione**

Il campione deve essere prelevato e manipolato in modo che, se l'analita è presente, ci sia la medesima probabilità di rivelarlo.

2.3.2. Sensibilità all'interferenza

Devono essere fornite le indicazioni di cui al punto 1.2.11.3 (sensibilità all'interferenza).

2.3.3. Criteri di ordine generale relativi all'intero procedimento

2.3.3.1. Devono essere noti la specificità (1.2.4) e il limite di rivelazione (1.2.7) del procedimento per l'analita e la matrice oggetto dell'analisi.

Nota: Queste informazioni possono essere ottenute sulla base di dati sperimentali e/o per via teorica.

2.3.3.2. Nel caso di risultato positivo, il comportamento fisico e chimico dell'analita durante l'analisi non deve essersi discostato da quelli del corrispondente materiale standard nella matrice adeguata.

2.3.3.3. Il risultato di un'analisi può essere considerato positivo o negativo soltanto entro i limiti di specificità e di rivelazione del procedimento relativo all'analisi e alla matrice oggetto dell'analisi stessa.

2.3.4. Criteri d'ordine generale per le tecniche di separazione

L'intero procedimento va effettuato simultaneamente su ciascuna porzione di campione da analizzare e su campioni di riferimento che contengano quantità note dell'analita. In alternativa, uno standard interno può essere aggiunto ai campioni.

2.3.5. Criteri per la preconcentrazione, la purificazione e la separazione fisica e/o chimica offline

L'analita deve trovarsi nella frazione che è caratterizzata dal corrispondente materiale standard nel materiale di una matrice adeguata.

I dati relativi alla ritenzione per gli standard, i campioni di controllo e le porzioni sottoposte ad analisi devono venir presentati unitamente al risultato finale, sia esso positivo o negativo.

2.4. Criteri per l'individuazione di un analita mediante HPLC/IA—Img

2.4.1. Il picco dell'analita nell'immunogramma deve essere ricavato da non meno di 5—11 frazioni HPLC.

I dati relativi alla ritenzione degli standard, dei campioni di controllo e delle porzioni utilizzate per la prova devono venir presentati unitamente al risultato finale, sia esso positivo o negativo.

2.4.2. Reagenti

Devono essere precisate l'origine e la qualità dell'anticorpo e del composto marcato.

2.4.3. Curva di taratura

Dato che il metodo dipende dalle curve di taratura, devono essere forniti i dati di cui al punto 2.2.11.2.2 (curve di taratura).

È necessario specificare l'intervallo di concentrazione di almeno 10 unità.

Si richiedono almeno 6 punti di taratura adeguatamente distribuiti lungo la curva.

Tutti i dati di base utilizzati per tracciare la curva di taratura devono venir presentati unitamente al risultato finale, sia esso positivo o negativo.

2.4.4. Ogni prova deve comprendere i controlli. Valori della concentrazione : zero e un valore preso nella prima metà dell'intervallo di lavoro, un valore centrale ed un valore preso nella seconda metà dell'intervallo di lavoro. I risultati ottenuti devono essere coerenti con quelli delle prove precedenti.

Tutti i dati di base relativi ai campioni di controllo e alla porzione oggetto dell'analisi devono essere presentati unitamente al risultato finale, sia esso positivo o negativo.

2.4.5. Il ricupero va controllato e specificato.**2.4.6. Determinati parametri del controllo di qualità devono essere conformi a quelli delle prove precedenti, ad esempio Bo/T, NSB, pendenza o intercetta della curva di taratura.****2.4.7. Per la conferma è preferibile ricorrere ad una HPLC bidimensionale o a due immunogrammi ottenuti utilizzando anticorpi diversi.****2.5. Criteri per l'individuazione di un analita mediante TLC o HPTLC****2.5.1. I valori R_f dell'analita devono corrispondere a quelli caratteristici del materiale standard. Questa condizione è soddisfatta quando i valori R_f dell'analita non si discostano di oltre il $\pm 3\%$ dei valori R_f del materiale standard nelle stesse condizioni.****2.5.2. Alla vista, l'analita non deve risultare diverso dal materiale standard.****2.5.3. Il centro della macchia più vicina a quella dell'analita deve essere posto ad una distanza da quest'ultima pari almeno alla metà della somma dei diametri delle macchie.****2.5.4. Per l'individuazione, alla TLC si deve abbinare una co-cromatografia. In questa dovrebbe risultare ingrandita soltanto la macchia che si presume dovuta all'analita ; l'aspetto della stessa non deve cambiare e non deve formarsi nessuna nuova macchia.****2.5.5. Come prova di conferma occorre effettuare una TLC bidimensionale.****2.6. Criteri per l'individuazione di un analita mediante HPLC—SP****2.6.1. La massima lunghezza d'onda di assorbimento dell'analita nello spettro deve essere la stessa del materiale standard, con un margine determinato dalla risoluzione del sistema di rivelazione. Per la rivelazione a serie di diodi il margine è di solito di ± 2 nm.****2.6.2. Per quanto concerne le parti dei due spettri con assorbenza relativa $> 10\%$, lo spettro dell'analita non deve apparire diverso da quello del materiale standard. Questo criterio è soddisfatto quando si hanno gli stessi massimi e in nessuno dei punti osservati la differenza tra i due spettri risulta superiore al 10% dell'assorbenza del materiale standard.****2.6.3. Per l'individuazione, alla HPLC deve essere abbinata una co-cromatografia. Ne dovrebbe risultare una intensificazione del solo picco che si ritiene dovuto all'analita.**

2.7. Criteri per l'individuazione di un analita mediante GC-MS**2.7.1. Criteri per la GC**

2.7.1.1. Ove non si disponesse di un materiale adatto, si ricorra ad uno standard interno. Quest'ultimo dovrebbe essere preferibilmente costituito da una forma marcata di un isotopo stabile dell'analita.

2.7.1.2. Il tempo di ritenzione relativo dell'analita (vale a dire il rapporto tra il tempo di ritenzione dell'analita e quello standard interno) dovrebbe essere uguale a quello dell'analita standard, con uno scostamento di $\pm 0,5\%$.

2.7.1.3. Se il requisito di cui al punto 2.7.1.2. non risulta soddisfatto, ovvero se non si utilizza alcuno standard interno, l'individuazione dell'analita deve essere comprovata con una co-cromatografia.

2.7.1.4. In caso di co-cromatografia, il tempo di ritenzione dell'analita addizionato al campione deve essere uguale al tempo di ritenzione dell'analita già presentate nel campione.

2.7.2. Criteri per GC—LRMS

2.7.2.1. Deve venir misurata l'intensità di almeno quattro ioni diagnostici. Se con il metodo applicato il composto non produce quattro ioni diagnostici, l'identificazione dell'analita deve essere basata sui risultati di almeno due applicazioni di metodi GC—LRMS mutualmente indipendenti con diversi derivati e/o tecniche di ionizzazione, ottenendo ogni volta due o tre ioni diagnostici.

2.7.2.2. Lo ione molecolare dovrebbe possibilmente essere uno dei quattro ioni diagnostici selezionati.

2.7.2.3. Le abbondanze relative di tutti gli ioni misurati per l'analita dovrebbero corrispondere a quelle relative dell'analita standard.

2.7.2.4. Le intensità relative degli ioni diagnostici rivelati, espresse in percentuale dell'intensità del picco di base, devono essere uguali a quelle dell'analita standard, con uno scostamento massimo di $\pm 10\%$ (metodo EI) o di $\pm 20\%$ (metodo CI).

2.7.3. Criteri per GC—HRMS; frammentografia

2.7.3.1. Per venir classificate come misure ad alta risoluzione, l'accuratezza della determinazione di massa dovrebbe essere uguale o superiore a tre parti per milione.

2.7.3.2. L'abbondanza relativa di 3 o più ioni diagnostici deve essere uguale quella dell'analita standard, con uno scostamento di $\pm 10\%$ (metodo EI).

2.7.4. Criteri per GC—HRMS; massa accurata più isotopo naturale a bassa risoluzione

2.7.4.1. Per venir classificata come misura ad alta risoluzione, l'accuratezza della determinazione di massa deve essere pari o superiore a 3 parti per milione.

2.7.4.2. Il valore M/Z dello ione diagnosticato dovrebbe essere uguale al valore teorico del corrispondente analita standard.

2.7.4.3. Quando la misurazione di un singolo ione diagnosticato non soddisfa il criterio di specificità (1.2.4), il rapporto di abbondanza dell'isotopo naturale dello ione diagnosticato deve essere misurato con un metodo a bassa risoluzione. Detto rapporto dovrebbe essere uguale al valore teorico, entro i limiti di uno scostamento dato (normalmente 5%).

2.7.4.4. Qualora applicando i criteri di cui ai punti 2.7.4.1, 2.7.4.2 e 2.7.4.3 non fosse possibile determinare in modo inequivocabile una composizione elementare, occorre ripetere la medesima procedura con un altro ione diagnostico.

2.8. Criteri per l'individuazione di un analita mediante spettrometria IR**2.8.1. Definizione di picchi idonei**

Si definiscono picchi idonei i massimi di assorbimento dello spettro IR di un materiale standard, che soddisfino le seguenti condizioni:

2.8.1.1. Assorbimento massimo nella zona di numeri d'onda compresi tra 1 800 e 500 cm^{-1} .

2.8.1.2. Intensità dell'assorbimento non inferiore a:

- a) un'assorbenza molare specifica pari a 40 rispetto all'assorbenza 0 e 20 rispetto alla linea di base del picco, oppure
- b) un'assorbenza relativa pari al 12,5 % dell'assorbenza del picco più alto nella zona 1 800 — 500 cm^{-1} se sono entrambi misurati rispetto all'assorbenza 0, e pari al 5 % dell'assorbenza del picco della zona 1 800 — 500 cm^{-1} se sono entrambi misurati rispetto alla loro linea di base del picco.

Nota: Anche se i picchi idonei di cui al punto a) possono essere preferibili da un punto di vista teorico, quelli di cui al punto b) sono in pratica di più facile determinazione.

2.8.2. Sono necessari almeno 6 picchi idonei nello spettro IR del materiale standard. Se il numero di picchi idonei è inferiore a 6, tale spettro IR non può essere impiegato quale spettro di riferimento.

2.8.3. Si determina il numero di picchi dello spettro IR dell'analita le cui frequenze corrispondono ad un picco idoneo dello spettro IR del materiale standard, con uno scostamento massimo di $\pm 1 \text{ cm}^{-1}$.

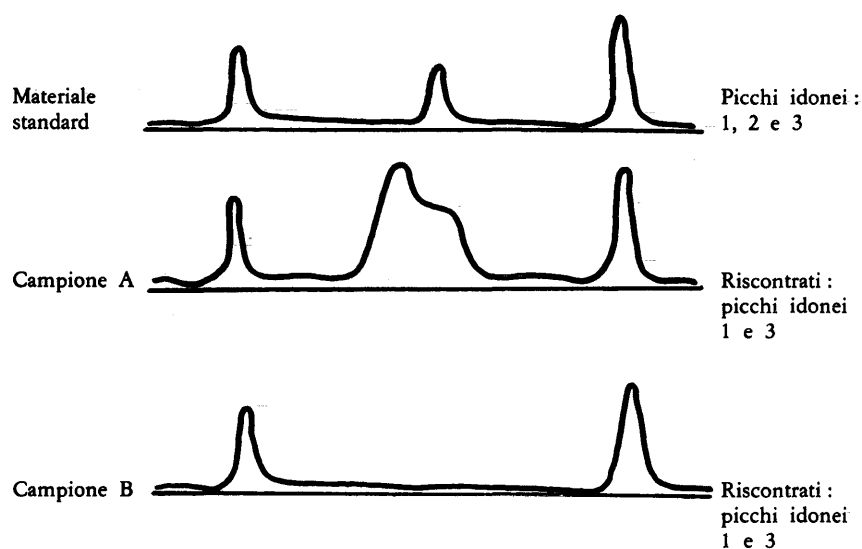
2.8.4. *Criteri IR*

2.8.4.1. Deve esserci assorbimento in tutte le zone dello spettro dell'analita che corrispondono ad un picco idoneo nello spettro di riferimento del materiale standard.

2.8.4.2. L'indice — vale a dire la percentuale dei picchi idonei trovata nello spettro IR dell'analita — deve raggiungere almeno il valore 50.

2.8.4.3. Quando non si constata un'esatta corrispondenza con un picco idoneo, la zona interessata dello spettro dell'analita deve essere tale da ammettere la presenza di un picco corrispondente (vedi figura 1).

Figura 1



Lo spettro del campione A non esclude la presenza di un picco idoneo 2; il criterio 2.8.4.3 è quindi soddisfatto.

Lo spettro del campione B esclude la presenza di un picco idoneo 2; il criterio 2.8.4.3 non è quindi soddisfatto.

2.8.4.4. Il procedimento è applicabile soltanto ai picchi di assorbimento dello spettro del campione aventi un'altezza almeno 3 volte maggiore della distanza tra picco e picco del rumore.

*Appendice all'allegato I***Elenco dei simboli e delle abbreviazioni**

Bo	= radioattività della frazione legata di un bianco campione
Bo/T	= frazione della radioattività della frazione legata di un bianco rispetto all'attività indotta (frazione e legame zero rispetto al totale)
CI	= ionizzazione chimica
cpm	= impulsi al minuto
dpm	= disintegrazioni al minuto
EI	= ionizzazione a impatto elettronico
GC	= gascromatografia
HPLC	= cromatografia liquida ad alta prestazione
HPTLC	= cromatografia su strato sottile ad alta efficienza
HRMS	= spettrometria di massa ad alta risoluzione
IA	= prova immunologica
Img	= immunogramma
IR	= infrarosso
LC	= cromatografia in fase liquida
LRMS	= spettrometria di massa a bassa risoluzione
m	= massa
MS	= spettrometria di massa
NSB	= legame non specifico = legame aspecifico (ASB)
Rf	= distanza percorsa rispetto al fronte del solvente
Sp	= spettrometria — ad esempio a serie di diodi
T	= radioattività totale (cpm o dpm) indotta in un campione
TLC	= cromatografia su strato sottile
z	= carica
/	= tecniche combinate off-line
-	= tecniche combinate on-line

Esempio : HPLC/GC—MS = HPLC fuori linea seguito da GC con MS in linea.

ALLEGATO II

LABORATORI NAZIONALI DI REFERIMENTO

Stato membro	Laboratorio di riferimento	Categoria residui
Belgio	Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie J. Wijtsmanstraat 14 B-1050 Brussel	tutte le categorie
Danimarca	Veterinærdirektoratets Laboratorium Kongensgade 16 DK-4100 Ringsted	A
	Levnedsmiddelstyrelsens Centrallaboratorium Mørkhøj Bygade 19 DK-2860 Søborg	B
Repubblica federale di Germania	Bundesgesundheitsamt Thielallee 88-92 D-1000 Berlin 33	A cat. III a) (antibiotici) e b)
	Staatliches Tierärztliches Untersuchungsamt Stuttgart Azenberg Straße 16 D-7000 Stuttgart 1	A cat. I b)
	Tierhygienisches Institut Freiburg Am Moosweiher 2 D-7800 Freiburg	A cat. I a)
	Landesuntersuchungsamt für das Gesundheitswesen Südbayern Veterinärstraße 2 D-8042 Oberschleißheim	A cat. II
	Staatliches Veterinäruntersuchungsamt Arnsberg Zur Traubeneiche 10/12 D-5760 Arnsberg 2	A cat. I a), b), c)
	Chemische Landesuntersuchungsanstalt Stuttgart Breitscheidstraße 4 Postfach 100824 D-7000 Stuttgart 1	A cat. III a) (nitrofurani)
	Chemische Landesuntersuchungsanstalt Offenburg Gerberstraße 24 D-7600 Offenburg	B cat. II, b) (idrocarburi clorati : PCB e PCT)
	Centre of the Veterinary Institutions of Athens : — Institute of Infectious and Parasitic Diseases Laboratory of Biochemistry 25, Neapoleos Street GR-153 10 Aghia Paraskevi Athens — Institute of Animal Toxicology 25, Neapoleos Street GR-153 10 Aghia Paraskevi Athens — Institute of Food Hygiene Iera Odos, 75 Botanikos GR-118 55 Athens	A cat. I b); A cat. III a) (sulfamidici); A cat. I c) (ormoni naturali); B (antiparassitari) A cat. I a); A cat. I c) (zeranolo, trenbolone); A cat. III b) A cat. III a)
Spagna	Centro Nacional de Alimentación y Nutrición c/Pozuelo Km 2 Majadahonda (Madrid)	tutte le categorie
	Laboratorio de Sanidad y Producción Animal Santa Fe (Granada)	tutte le categorie
	Laboratorio de Sanidad y Producción Animal Algete (Madrid)	tutte le categorie

Stato membro	Laboratorio di riferimento	Categoria residui
Francia	Laboratoire de dosages hormonaux École nationale vétérinaire de Nantes CP 3018 F-44087 Nantes Cedex 03	A cat. I e II
	Laboratoire central d'hygiène alimentaire (LCHA) 43, rue de Dantzig F-75015 Paris	B cat. I a) e ; B cat. II b), e c)
	Laboratoire des médicaments vétérinaires (LMV) La haute Marche-Javene F-35133 Fougères	A cat. III a) e b); B cat. I b) e c)
Irlanda	Central Meat Control Laboratory Abbotstown, Castleknock IRL-Dublin 15	A, cat. I, II, III B, cat. I, tranne composti organici del cloro e del fosforo B cat. II, tranne bifenili policlorurati
	State Laboratory Abbotstown, Castleknock IRL-Dublin 15	A, cat. I, II, III B, cat. I e II
Italia	Istituto Superiore di Sanità Viale Regina Elena 299 I-00161 Roma	tutte le categorie
Lussemburgo	Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 NL-3720 BA Bilthoven	tutte le categorie
	Institut d'hygiène et d'épidémiologie Rue J. Wijtsman 14 B-1050 Bruxelles	tutte le categorie
Paesi Bassi	Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 NL-3720 BA Bilthoven	tutte le categorie
	Rijkskwaliteitsinstituut voor land- en tuinbouwprodukten Bornesteeg 45 NL-6708 PD Wageningen	tutte le categorie
Portogallo	Laboratório Nacional de Investigação Veterinária Estrada de Benfica 701 P-1500 Lisboa	tutte le categorie
Regno Unito	Central Veterinary Laboratory New Haw, Weybridge UK-Surrey KT15 3NB	A cat. I, II, III B cat. I
	Food Science Laboratory Colney Lane UK-Norwich NR4 7UA	A cat. III B cat. I e II
	Veterinary Research Laboratories Stormont UK-Belfast BT4 3SD	A cat. I a) e c), II e III B cat. I e II
	Food and Agricultural Chemistry Research Division Department of Agriculture for Northern Ireland Newforge Lane UK-Belfast BT9 5PX	A cat. I b) e III B cat. I e II

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CEE) n. 3107/89 della Commissione, del 16 ottobre 1989, recante modifica della versione spagnola del regolamento (CEE) n. 548/86 che stabilisce le modalità di applicazione degli importi compensativi adesione

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 298 del 17 ottobre 1989)

A pagina 15, il testo della lettera a) dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente :

- a) la prueba de que los productos se han despachado al consumo en un Estado miembro para el cual es aplicable el montante compensatorio de adhesión ; dicha prueba se aportará : ».

Rettifica del regolamento (CEE) n. 3509/89 della Commissione, del 23 novembre 1989, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 342 del 24 novembre 1989)

Pagina 19, allegato III, « 3. Aiuti compensativi in Spagna (Pta) », colonna « 4° term. » :

anziché : « 3 928,65 »,

leggi : « 3 928,85 ».
